

**CONVENZIONE PER ATTIVITA' DI CONSULENZA  
IN ONCOLOGIA**

**TRA**

**l'Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S.** (di seguito denominato anche "IOV - IRCCS")  
Via Gattamelata, 64 – 35128 Padova, C.F. e P. IVA 04074560287, in persona del Direttore  
Generale, Dott.ssa Patrizia Benini

**E**

**l'Azienda ULSS 7 - Pedemontana** (di seguito denominata anche "ULSS 7"), Via dei Lotti, 40  
– 36061 Basano del Grappa (VI), C.F. e P. IVA 00913430245, in persona del Direttore  
Generale, Dott. Carlo Bramezza

**PREMESSO**

- ✓ che l'art. 15 quinquies, comma 2, lett. c) del D.Lgs n. 502/92 e s.m.i. e l'art. 8 del D.P.C.M. 27.03.2000 prevedono la possibilità di effettuare attività aziendale a pagamento;
- ✓ che l'art. 117, c. 2, lettera a) del C.C.N.L. 19.12.2019 Area Sanità definisce l'attività di consulenza richiesta all'azienda da soggetti terzi, una particolare forma di attività aziendale a pagamento, rientrante tra le ipotesi di attività libero professionali di cui all'art. 115, c. 1, lett. c), da esercitarsi al di fuori dell'impegno di servizio;
- ✓ che con DGR n. 866/2015 la Regione Veneto ha approvato il protocollo d'intesa con le organizzazioni sindacali per l'adozione delle linee guida regionali per la disciplina delle convenzioni di consulenza, tra le aziende ed enti del SSR, di cui all'art. 58, c. 2, lett. a) del CCNL dell'area della dirigenza medica e veterinaria, stipulato l'8.06.2000 (art. 117, c. 2, CCNL 19.12.2019 Area Sanità);
- ✓ che con DGRV n. 258 del 9 marzo 2021, lett.T), concernente le disposizioni in materia di personale per l'anno 2021, prorogate temporaneamente con nota regionale prot. n. 12890 del 13/01/2022, la Regione Veneto ha rinviato, per la disciplina dei rapporti convenzionali tra le aziende sanitarie del SSR in materia di consulenza, alla linee guida approvate con DGRV n. 866/2015 e alle disposizioni contenute nella DGRV n. 1314/2016;
- ✓ che l'art. 12 del Regolamento Aziendale per l'esercizio della Libera Professione intramuraria, approvato con deliberazione IOV n. 358 del 19.05.2016, regola tale attività;
- ✓ che l'Azienda ULSS 7, per contingenti necessità di assicurare l'attività ambulatoriale di follow up, con nota prot. n. 15123 del 18/02/2022, ha chiesto allo IOV - IRCCS la disponibilità ad instaurare un rapporto di collaborazione mediante la stipula di una convenzione per attività di consulenza specialistica oncologica presso l'UOC Oncologia dell'Ospedale di Bassano del Grappa, per i mesi di marzo e aprile 2022;

**TUTTO CIO' PREMESSO**  
**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Art. 1**

**OGGETTO DELL'ACCORDO**

L'ULSS 7, al fine di integrare l'attività ambulatoriale di follow up che la struttura stessa eroga con i propri professionisti e la propria organizzazione, ha la necessità di avvalersi della collaborazione del personale dirigente dello IOV-IRCCS per consulenze specialistiche nella branca di Oncologia.

Lo IOV – IRCCS collaborerà con l'Azienda ULSS 7 fornendo l'attività di consulenza richiesta. Le parti attestano che l'attività espletata dai dirigenti in virtù del presente accordo, non è in contrasto con le finalità e i compiti istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale.

**Art. 2**

**MODALITA' DI EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI**

L'attività di cui sopra verrà svolta presso l'UOC Oncologia del Presidio Ospedaliero di Bassano del Grappa (VI) da parte dei medici specialisti del Dipartimento Oncologia dello IOV - IRCCS, la cui equipe è in possesso delle specifiche capacità richieste, al di fuori del normale orario di lavoro e compatibilmente con gli impegni derivanti dal servizio di appartenenza.

Le consulenze sono concordate nella misura presunta di n. 1 accesso settimanale, di circa 7 ore (escluso il tempo di viaggio), dal 28/02/2022 e per i mesi di marzo e aprile 2022.

La programmazione delle attività sarà concordata periodicamente tra i Direttori delle UU.OO. interessate, con congruo anticipo.

**Art. 3**

**CLAUSOLA ASSICURATIVA**

L'ULSS 7, titolare dell'erogazione delle prestazioni, si avvarrà dell'opera dei professionisti dello IOV - IRCCS in forza del presente accordo.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1218 e 1228 del Codice civile, l'ULSS 7 è l'unico responsabile nei confronti dei propri utenti e risponde direttamente per inadempimenti ad essa riferibili ed anche per le condotte colpose del personale di cui si avvale nell'esecuzione della prestazione.

L'ULSS 7, con la sottoscrizione del presente accordo, dichiara di aver stipulato idonea polizza assicurativa - anche in forza delle vigenti disposizioni regionali - a copertura dei danni arrecati dal personale che a qualsiasi titolo operi nella struttura stessa, con rinuncia da parte dell'ULSS 7 alla rivalsa ed alla surrogazione nei confronti dello IOV - IRCCS, salva l'ipotesi di colpa grave o dolo nelle quali il diritto di rivalsa dovrà essere esercitato direttamente nei confronti degli specialisti dello IOV - IRCCS, fermo restando quanto previsto dall'eventuale polizza per "colpa grave" stipulata dal singolo professionista.

Lo IOV - IRCCS resterà in ogni caso estraneo a qualsivoglia controversia tra l'ULSS 7 ed il paziente e comunque verrà tenuto dall'ULSS 7 manlevato da qualsiasi domanda e/o conseguenza mossa da terzi nei suoi confronti.

**Art. 4**  
**CORRISPETTIVI**

L'ULSS 7 si impegna a corrispondere allo IOV - IRCCS, per detto servizio, un compenso orario (tempo di trasferta escluso) onnicomprensivo di € 113,76 (esente IVA), secondo quanto disposto dalla DGRV n. 866/2015, nonché il rimborso delle eventuali spese di viaggio sostenute dai professionisti secondo il criterio individuato nell'importo forfettario di €/Km 0,16 di cui al Decreto della Giunta Regionale del Veneto n. 70 del 26.7.2016.

Sui corrispettivi l'ULSS 7 non opererà alcuna trattenuta di imposta che verrà invece effettuata dall'Amministrazione dell'Istituto Oncologico Veneto in occasione della corresponsione delle spettanze ad ogni singolo professionista.

**Art. 5**  
**RENDICONTAZIONE ATTIVITA'**

Al fine di consentire adeguati controlli sull'attività svolta, ciascun professionista dello IOV compila mensilmente e sottoscrive il modulo di riepilogo degli accessi (Allegato "A" al presente accordo) per rendicontare l'attività svolta.

Detto modulo dovrà essere controfirmato dal Direttore dell'U.O.C. Oncologia del Presidio Ospedaliero di Bassano del Grappa (VI), nonché vistato dalla Direzione Medica di Presidio Ospedaliero dell'Azienda ULSS 7.

Quest'ultima provvede ad inviare detto modulo al Direttore del Dipartimento Oncologia dello IOV-IRCCS che, dopo averlo vidimato, lo trasmette alla Direzione Sanitaria dello IOV, che infine provvede a sua volta ad inviarlo alla U.O.C. Affari Generali IOV per gli adeguati controlli ai fini della fatturazione.

**Art. 6**  
**MODALITA' DI PAGAMENTO**

Lo IOV - IRCCS emetterà la fattura sulla base delle ore rendicontate e delle eventuali spese di viaggio sostenute dai professionisti.

I corrispettivi saranno liquidati a seguito della compensazione finanziaria regionale, attuata in applicazione della D.G.R.V. n. 337 del 16.02.2010.

**Art. 7**  
**DURATA**

La presente convenzione ha validità dal 28 febbraio 2022 fino al 2 maggio 2022.

Le parti si riservano comunque la facoltà di interrompere/modificare, anche unilateralmente, il presente accordo prima della scadenza, con preavviso di almeno 15 giorni, da comunicarsi con posta elettronica certificata, anche in riferimento al numero degli accessi.

## **Art. 8**

### **TRATTAMENTO DEI DATI**

Le parti si impegnano a osservare quanto previsto dalla normativa in vigore di cui al Regolamento Europeo 2016/679 “GDPR”, in materia di tutela delle persone fisiche con riferimento al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione degli stessi” e al D. lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i..

Il personale dello IOV - IRCCS che presterà attività di consulenza in materia di Oncologia tratterà i dati personali degli interessati esclusivamente presso le strutture dell’Azienda ULSS 7, titolare del trattamento il quale provvederà ad autorizzarlo al trattamento ed istruirlo ai sensi dell’art. 29 del GDPR e/o dell’art. 2-quaterdecies del D.lgs. 196/2003. Resta inteso, che nessun dato personale trattato per le attività di consulenza sarà comunicato dall’Azienda ULSS 7 allo IOV – IRCCS.

Restano in capo al Titolare del trattamento, l’ULSS 7, gli obblighi di informazione ed acquisizione del consenso nei confronti degli interessati, laddove previsto, verificando scrupolosamente le singole fattispecie in modo da garantire la regolare esecuzione delle procedure previste dagli articoli di legge che regolamentano tali obblighi e, infine, garantire agli interessati l’effettivo esercizio dei diritti previsti dagli artt. 15 a 21 del Regolamento Europeo 2016/679.

## **ART. 9**

### **RISERVATEZZA**

Gli specialisti dello IOV - IRCCS che svolgono, per l’Azienda ULSS 7, le attività di consulenza oggetto della presente convenzione, hanno l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui vengano in possesso o comunque a conoscenza nello svolgimento delle suddette attività. Essi non potranno divulgarli in alcun modo ed in nessuna forma e non potranno farne oggetto di utilizzazione per scopi diversi da quelli strettamente necessari per l’esecuzione delle attività di consulenza oggetto della presente convenzione.

## **Art. 10**

### **CODICE DI COMPORTAMENTO**

Come previsto dall’art. 2, co. 3, del D.P.R. n. 62 del 16.4.2013, nello svolgimento dell’attività prevista dal presente accordo, i professionisti e i collaboratori dello IOV - IRCCS sono tenuti al rispetto degli obblighi di condotta stabiliti dal citato decreto presidenziale e dal codice di comportamento integrativo dell’Azienda ULSS 7 approvato con Deliberazione n. 361 del 06/03/2019 e pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale dell’Azienda, pena la risoluzione del rapporto contrattuale.

**Art. 11**  
**FORO COMPETENTE**

Le parti si impegnano a risolvere di comune accordo eventuali controversie che dovessero insorgere tra loro in conseguenza della presente convenzione.

In caso di mancato accordo è competente il giudice amministrativo ai sensi degli art. 7, comma 5 e 133 del D. Lgs 104/2010.

**Art. 12**  
**REGISTRAZIONE E IMPOSTA DI BOLLO**

Agli effetti fiscali le parti dichiarano che trattasi di atto soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e s.m.i., a cura e a spese della parte richiedente.

L'imposta di bollo del presente atto verrà assolta in modo virtuale dall'ULSS 7.

Il presente accordo viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15 c. 2 bis della L.241/1990 e s.m.i.

Letto, approvato e sottoscritto.

ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO I.R.C.C.S.  
Il Direttore Generale  
Dott.ssa Patrizia Benini

AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA  
Il Direttore Generale  
Dott. Carlo Bramezza

Si approvano specificatamente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 del codice civile l'art. 3 "CLAUSOLA ASSICURATIVA" e l'art. 7 "DURATA".

Letto, approvato e sottoscritto.

ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO I.R.C.C.S.  
Il Direttore Generale  
Dott.ssa Patrizia Benini

AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA  
Il Direttore Generale  
Dott. Carlo Bramezza